



**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ai sensi del D. Lgs. 231/2001  
- parte Generale -  
(aggiornamento 31/ 12/2025)**

G. Del priore – s.r.l.  
via Parmenide 260/B  
Salerno (SA) 84131  
P. IVA 02481440655

## Sommario

Glossario.....	4
Introduzione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo .....	6
Il D.lgs 8 Giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche.....	6
Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche.....	7
Le persone che possono commettere uno dei reati contemplati dal d. lgs. 231/2002 .....	8
Fattispecie di reato .....	8
I reati previsti dal D.lgs. 231/01 .....	10
Apparato sanzionatorio.....	15
Le sanzioni pecuniarie .....	17
<i>Le sanzioni interdittive</i> .....	18
La confisca del prezzo o del profitto .....	19
La pubblicazione della sentenza di condanna.....	20
Le misure cautelari.....	20
Le condotte esimenti la Responsabilità Amministrativa.....	21
modelli di organizzazione e gestione in generale e l'Organismo di Vigilanza .....	21
Reati commessi all'estero .....	22
Responsabilità amministrativa nei gruppi di imprese.....	23
Adozione dei Modelli Organizzativi nell'ambito delle Società coordinate .....	24
Il presente modello.....	25
Del Priore srl e la sua mission .....	25
Il modello di governance di G.Del Priore SRL.....	25
Mission.....	26
Le finalità del presente Modello .....	26
Il concetto di rischio accettabile .....	27
La costruzione del Modello e la sua adozione.....	27
La struttura del Modello .....	28

I documenti connessi al Modello .....	30
L'Organismo di Vigilanza .....	31
Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina.....	31
Cessazione dalla carica.....	32
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza .....	32
Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	33
Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza .....	34
Poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	35
Obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	36
Formazione dei destinatari dei Modelli e diffusione dello stesso nel contesto aziendale .....	37
Sistema sanzionatorio per mancata osservanza del presente modello e delle norme-disposizioni richiamate.....	39
Rapporti con altri soggetti.....	39
Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio .....	39
Sanzioni .....	39
Lavoratori subordinati .....	39
Dirigenti.....	40
Amministratori .....	41
Sindaci .....	41
Terzi .....	41
Registro delle violazioni e delle sanzioni .....	41

## Glossario

- **Amministratore Delegato o unico o AD:** l'Amministratore Legale rappresentante della Società.
- **Attività Rilevanti:** le attività della Società nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei reati presupposti.
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.
- **Codice Etico:** il Codice interno di comportamento predisposto e approvato dall'amministratore, contenente l'insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività nelle quali possono essere integrate le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001.
  - **Collaboratori:** coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale.
- **Controparti delle attività di business:** i soggetti con cui G. Del Priore stipula accordi commerciali.
- **Destinatari:** i componenti degli organi statutari, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i *Partner*, i Fornitori e le Controparti delle attività di *business* e, in generale, tutti i terzi che nell'ambito delle Attività Rilevanti.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.
- **D. Lgs. n. 231/2001 o il Decreto:** il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- **ESG:** i criteri di sostenibilità *Environmental, Social, Governance*.
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di *Partner*.
- **Organismo di Vigilanza o OdV o Organismo:** l'organismo interno di controllo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società nonché al relativo aggiornamento.
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una

qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Rilevanti.

- **Pubblica Amministrazione o PA:** gli enti pubblici e/o soggetti ad essi assimilati (es. i concessionari di un pubblico servizio) regolati dall'ordinamento dello Stato italiano, delle Comunità Europee, degli Stati esteri e/o dal diritto internazionale, e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che per essi operano.
- **Reati o reato presupposto:** le fattispecie di reato che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.
- **Società coordinate:** società del Gruppo sulle quali la stessa esercita attività di direzione e coordinamento.
- **Soggetti Apicali:** persone che, nell'ambito di Del Priore srl, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'azienda stessa.
- **Soggetti Sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
- **Unità d'Informazione Finanziaria (UIF):** Autorità, istituita presso la Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, incaricata di ricevere e approfondire segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni inerenti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo trasmesse da intermediari finanziari.
- **Whistleblowing:** strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale il Personale/Terze parti aventi un rapporto di lavoro o di altra natura con un'organizzazione – sia pubblica che privata – segnalano ad appositi organismi o individui condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'organizzazione medesima

## **Introduzione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 231/01. Tale documento è il frutto dell'*assessment* della struttura societaria e dell'operatività di Del Priore srl. ed ha lo scopo di dotare la Società di un Modello che costituisca un valido ed efficace strumento organizzativo, volto a prevenire la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, nonché, conseguentemente, a costituire un'esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso di commissione di reati presupposto da parte di soggetti apicali, sottoposti o di soggetti che agiscono per conto di Del Priore srl e in suo nome.

Il documento è costituito da:

- “Parte Generale” in cui, dopo un richiamo ai principi generali enunciati dal Decreto, sono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento a:
  - Modello di *Governance* e Struttura organizzativa di Del Priore srl;
  - Organismo di Vigilanza;
  - Whistleblowing;
  - Sistema disciplinare, inteso come l'insieme delle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello;
  - Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale;
  - Diffusione del Modello e clausole contrattuali;
  - Aggiornamento ed adeguamento del Modello.
- “Parte Speciale” in cui sono:
  - identificate, in riferimento alla fattispecie di reato ritenute applicabili per la società, le attività rilevanti nello svolgimento delle quali è astrattamente configurabile un rischio potenziale di commissione di reati;
  - descritte, meramente a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità di commissione dei reati presupposto;
  - indicati i presidi e i principi del Sistema di Controlli Interno atti a prevenire la commissione di tali reati.

Con riferimento ai reati non espressamente indicati nella Parte Speciale si precisa che, pur essendo stati considerati in fase di *assessment* preliminare tutti i reati presupposti, si è ritenuta remota la probabilità di commissione degli stessi sia in ragione della tipologia delle fattispecie che delle attività svolte dalla Società. In riferimento a tali reati, comunque, la Società si conforma ai principi fondamentali espressi nel vigente Codice Etico, oltre che ai principi generali di controllo descritti nella presente Parte Generale.

**Il D.lgs 8 Giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle**

## **persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche**

### **Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche**

Il D. lgs 231/2001, che ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha adeguato la normativa Italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Il D. lgs 231/2001 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche (d'ora innanzi, per brevità, il/gli Ente/i l'azienda/e), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punibilità dello stesso, l'azienda nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Questo tipo di responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati per i quali tale regime di addebito è espressamente previsto dal decreto.

L'art. 4 del decreto precisa inoltre che, in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, e 10 del codice penale, può sussistere la responsabilità amministrativa per chi ha sede principale nel territorio dello stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche, a condizioni che nei confronti di tali soggetti non proceda lo stato del luogo in cui è commesso il fatto criminoso.

Il Decreto prevede espressamente che la responsabilità amministrativa sia esclusa qualora si sia adottato, ed efficacemente attuato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto.

In particolare, per le ipotesi di reato commesse da soggetti in posizione apicale, affinché l'ente possa beneficiare dell'esimente stabilita nel Decreto, è necessario che la Società dimostri che:

- sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della medesima tipologia rispetto a quello commesso;
- sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'ente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'aggiornamento e sull'osservanza del Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente<sup>1</sup> vigilanza da parte dell'Organismo stesso;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup> Si precisa che secondo giurisprudenza la vigilanza condotta dall'Organismo deve risultare anche efficace.

<sup>2</sup> Si precisa che secondo giurisprudenza devono essere tenuti in considerazione anche gli eventuali presidi organizzativi predisposti ed in vigore seppur non necessariamente richiamati nel Modello.

Relativamente a tale ultimo aspetto, il Decreto<sup>3</sup>, richiede che il Modello preveda, ai sensi del D. Lgs 24/23 (attuativo della direttiva UE 2019/1937), i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del Decreto.

Infine, è da ritenere che un Modello sia efficacemente attuato se prevede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica a consuntivo dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- irrogazioni di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni del Modello;
- adeguate iniziative di informazione e formazione del personale.

La Società, al fine di assicurare maggiore effettività al Modello ha, altresì, predisposto internamente un proprio sistema disciplinare, in particolare si rimanda al sistema disciplinare contenuto nel CCNL

#### [Le persone che possono commettere uno dei reati contemplati dal d. lgs. 231/2002](#)

Come disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs 231/2001 la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o nel suo vantaggio da:

- Persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'azienda, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o persone che esercitano di fatto la gestione ed il controllo: d'ora innanzi per brevità, I Soggetti Apicali)
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti apicali (d'ora innanzi per brevità i Soggetti Sottoposti)

A questo proposito, giova rilevare che, secondo un orientamento dottrinale ormai consolidato sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo : si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint ventures, ai c.d. parasubordinati in genere ai distributori fornitori, consulenti, collaboratori.

#### [Fattispecie di reato](#)

La responsabilità amministrativa degli enti può conseguire dalla commissione delle seguenti tipologie di reati:

- ✚ reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24/25 del Decreto);
- ✚ reati in tema di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dell'UE (art 24 del Decreto);

---

<sup>3</sup> Come modificato dal D. Lgs 24/23



- ✚ delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- ✚ delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- ✚ reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumentiosegni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- ✚ delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto);
- ✚ reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- ✚ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25-*quater* del Decreto);
- ✚ delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* del Decreto);
- ✚ delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- ✚ reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- ✚ reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (25-*septies* del Decreto);
- ✚ reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- ✚ delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies.1* del Decreto);
- ✚ delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- ✚ reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- ✚ reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- ✚ reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- ✚ reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- ✚ reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- ✚ reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto);
- ✚ reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- ✚ delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);
- ✚ riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto);
- ✚ reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale"<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> I reati presupposto che rilevano come reati transnazionali sono i seguenti: associazione per delinquere (articolo 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); traffico di migranti (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286); reato di favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

### I reati previsti dal D.lgs. 231/01

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ex articoli 24 e 25 del Decreto ed in particolare:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° c. n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica, così come previsti dall'articolo 24-bis del Decreto, ed in particolare:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sist. informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 24- ter, ed in particolare:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p. ad esclusione del 6° comma);
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni dette disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, 6° comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 406, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-bis, poi modificato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.c.).

Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-bis.1., ed in particolare:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (ad. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.P.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.).

Reati in materia societaria introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-ter ed in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunic. sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.C. );
- delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo" fatta a New York il 9 dicembre 1999, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-quater, ed in particolare:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);

- reato di assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25- quater.1, ed in particolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-quinquies, ed in particolare:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-sexies, ed in particolare:

- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. "insider trading");
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. "tipping");
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. "tuyautage");
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro introdotti dalla Legge

n. 123/2007 e poi modificati dall'articolo 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come previsti dall'articolo 25-septies del Decreto, ed in particolare:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-octies ed, in particolare:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.

Lgs. 231/01 l'articolo 25-novies, ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:

- art. 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, L. n. 633/1941; art. 171-bis, 1° e 2° comma, L. n. 633/1941;
- art. 171-ter, 1° comma, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), h), L. n. 633/1941;
- art. 171-ter, 2° comma, lett. a), a-bis), b), c), L. n. 633/1941;
- art. 171-septies, L. n. 633/1941;
- ad. 171-octies, L. n. 633/1941.

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.), introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-decies<sup>2</sup>.

Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, *"Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale"*, che vengono di seguito elencati:

- associazione a delinquere (articolo 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);



- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, ibis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

#### Apparato sanzionatorio

In caso di commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati si può incorrere nelle seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria, la cui commisurazione è determinata in quote<sup>5</sup> e si articola in due fasi: in un primo momento il Giudice fissa l'ammontare del numero di quote e nella seconda fase procede a determinare il valore monetario della singola quota. Per la determinazione del numero di quote, il Giudice tiene conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota viene determinato dal Giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- la sanzione interdittiva può consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato<sup>6</sup>;
- la pubblicazione della sentenza di condanna<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

<sup>6</sup> La confisca - disposta unitamente alla sentenza di condanna - si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato

<sup>7</sup> La pubblicazione della sentenza di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal Pubblico Ministero ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001 quando ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:

- A. l'azienda ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- B. in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del D.Lgs. 231/2001.

Il Decreto stabilisce, altresì, quale alternativa alla sanzione interdittiva consistente nell'interruzione dell'attività dell'ente, la nomina da parte del giudice di un commissario giudiziale che permetta la prosecuzione dell'attività per un periodo pari alla durata della pena interdittiva applicata, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione potrebbe provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente potrebbe provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Si ricorda, infine, che il pubblico ministero può richiedere l'applicazione in via cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dal Decreto nei casi in cui, tra i vari requisiti espressamente previsti dalla norma, sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel caso di commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato, si applica sempre all'ente ritenuto responsabile la sanzione pecuniaria mentre la sanzione interdittiva si applica solo in relazione ai reati per i quali sia stata espressamente prevista. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non sarà ritenuto

---

dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale



responsabile nel caso in cui impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001).

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre il:

- sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);

sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

#### Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, e si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità.

La sanzione pecuniaria è applicata per "quote" e determinata dal giudice, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

Il valore di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1549,37. Tale importo è fissato *"sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"* (articoli 10 e 11, comma 2°, D. Lgs. 231/01).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, *"Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) 11 giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente"*.

L'articolo 12 del D. Lgs. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

da 1/3 a 1/2	(Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ovvero  È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
da 1/2 a 2/3	(Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e  È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

#### *Le sanzioni interdittive*

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all'interno di tale testo normativo. In particolare, i reati per i quali sono previste le sanzioni interdittive rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- d) reati di falsità in monete, carte di credito in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1. del Decreto);
- f) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25- *quater* del Decreto);
- g) reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- h) delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto);
- i) omicidio colposo e lesioni grave o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- j) ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del Decreto);
- k) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto); 1) reati transnazionali (L. 146/2006).

Nello specifico, le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;

- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere comminate le sanzioni interdittive, occorre, oltre che il reato contestato sia tra quelli che le prevedono, che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 231/01, ossia:

- a) *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"*; ovvero
- b) *"in caso di reiterazione degli illeciti"*.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l'azienda abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D. Lgs. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) *"l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso"*;
- b) *"l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- c) *"l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca"*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *"tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso"* (art. 14, D. Lgs. 231/01).

#### La confisca del prezzo o del profitto

Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 231/01, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca — anche per equivalenti — del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

#### La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Infine, si precisa che il giudice può altresì disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, in conformità all'art. 53 del Decreto; ovvero
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'Ente, qualora vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato, come previsto dall'art. 54 del Decreto.

#### Le misure cautelari

Il D. Lgs. 231/01 prevede la possibilità di applicare le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità, così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p.. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'Ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato da codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del D. Lgs. 231/01.

## Le condotte esimenti la Responsabilità Amministrativa

modelli di organizzazione e gestione in generale e l'Organismo di Vigilanza

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora si dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (d'ora innanzi, per brevità, l'"OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui si abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero dalla responsabilità non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione, da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure e i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati che la società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente - all'articolo 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dallo stesso previsto

### **Reati commessi all'estero**

Premesso che i reati commessi all'estero rappresentano una materia in continua evoluzione giurisprudenziale, l'art. 4 del Decreto prevede che la responsabilità amministrativa possa configurarsi anche qualora i reati presupposto siano commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti.

Il Decreto, infatti, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero all'esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il reo - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni dei reati di cui al Capo I del D. Lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, in applicazione del principio di territorialità<sup>8</sup>, non possono considerarsi escluse dall'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa quelle società estere che operano nel territorio italiano e i cui amministratori o dipendenti commettano uno o più dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001.

La presenza nel territorio nazionale di sedi secondarie di società estere non comporta, invece, la perseguibilità di questi enti anche per gli illeciti commessi nel paese di origine o comunque fuori dall'Italia. Esula dal campo applicativo del Decreto il fatto commesso nell'interesse di un ente straniero la cui lacuna organizzativa si sia realizzata interamente all'estero.

---

<sup>8</sup> “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”, art. 6, co.1 c.p.



## Responsabilità amministrativa nei gruppi di imprese

L'applicazione dei principi introdotti dal D. Lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei gruppi societari pone la delicata questione della possibile estensione, alla *holding* o ad altre società appartenenti al Gruppo, della responsabilità amministrativa conseguente all'accertamento di un reato commesso da una delle società del Gruppo.

Il Decreto, che non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente ad un Gruppo di imprese, prevede un criterio di imputazione ancorato al singolo ente<sup>9</sup> e quindi, visto che di fatto non mancano esempi di migrazione di responsabilità da una società all'altra, si rende opportuno rinvenire un fondamento giuridico del fenomeno.

Secondo la giurisprudenza, la possibilità che la *holding* o altre società del gruppo possano rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per un reato commesso da società appartenenti al medesimo Gruppo sarebbe ancorata alla prova di un preciso coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla holding<sup>10</sup> o ad altre società del gruppo nella consumazione dei reati presupposto nonché della sussistenza di un interesse e vantaggio, verificati in concreto, inteso come l'ottenimento di una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto (Cass. Pen., sentenze n.24583/2011; n.4324/2012; n.2658/2014). È stato, conseguentemente, osservato che non è possibile desumere automaticamente la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.

È stato poi sostenuto che: *“qualora il reato presupposto sia stato commesso da una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva*

---

<sup>9</sup> Secondo Confindustria (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo agg. giugno 2021): *“il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dall'art. 1 del Decreto. Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile. Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del Decreto. Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. È dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato nel gruppo.”*

<sup>10</sup> Partecipazione che può essere desunta, a titolo esemplificativo, dall'esistenza di direttive penalmente illegittime impartite dalla controllante o dalla coincidenza tra i membri dell'organo di gestione e/o i soggetti apicali della holding e quelli della controllata (c.d. *interlocking directorates*).

*necessaria, ai sensi dell'art.5 del. D.Lgs.n.231/2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato*"<sup>11</sup>. Occorre, altresì, precisare che il controllo societario o l'attività di direzione e coordinamento non sono *condizione sufficiente per imputare ai soggetti apicali della controllante il reato omissivo previsto dall'art. 40 comma 2 del c.p. ("non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo")*, qualora l'illecito venga commesso nell'attività della controllata. Non esiste, difatti, in assoluto una *posizione presuntiva di garanzia in capo ai vertici della holding, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate*.

Comunque, per un migliore contenimento dei rischi rilevanti ex Decreto all'interno dei gruppi, è suggeribile che ciascuna entità societaria:

- si doti di un proprio autonomo Modello organizzativo;
- nomini un proprio Organismo di Vigilanza

#### **Adozione dei Modelli Organizzativi nell'ambito delle Società coordinate**

Nell'esercizio ognuna della propria autonomia, le singole Società coordinate sono direttamente ed esclusivamente responsabili dell'adozione e dell'attuazione del rispettivo Modello, rispondente a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e alle esigenze di cui appresso.

L'adozione del Modello è deliberata dall'amministratore tenendo presente l'interesse della singola Società, quale soggetto controllato nell'ambito di un più complesso Gruppo.

Nell'adozione del Modello, le Società coordinate potranno tener conto del contenuto del Modello di Del Priore Srl e delle eventuali indicazioni fornite da quest'ultima a fini di indirizzo e coordinamento.

Nel decidere se dare o meno attuazione a tali indicazioni, le Società coordinate dovranno valutare, in relazione all'attività svolta, le proprie specifiche aree a rischio reato individuate grazie all'analisi della propria struttura organizzativa e della peculiare operatività aziendale.

La Capogruppo potrà indicare, tra l'altro, la struttura del codice di comportamento, i principi comuni del sistema disciplinare e alcuni protocolli attuativi. Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo ulteriori principi etico comportamentali specificamente determinati in relazione alla singola operatività dell'ente e ai reati per esso rilevanti.

---

<sup>11</sup> Cass. Pen., sentenza n. 52316/2016.



Nell'adottare il proprio Modello, gli amministratori delle singole Società coordinate procedono ad individuare il proprio OdV. Tali Organismi di Vigilanza sono esclusivamente responsabili delle attività di vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello della Società cui afferiscono ed informano dei relativi esiti soltanto l'amministratore e l'organo di controllo di quest'ultima.

Fatta salva l'autonomia di ciascuno degli Organismi di Vigilanza costituiti all'interno delle società coordinate, viene tuttavia assicurato, al fine del coordinamento, il confronto tra gli stessi attraverso la programmazione di eventuali incontri, la circolazione e condivisione reciproca delle informazioni utili per la migliore prevenzione dei rischi connessi all'operatività del Gruppo, nonché alla valutazione delle attività svolte e all'attuazione dei Modelli adottati.

## **Il presente modello**

### **Del Priore srl e la sua mission**

La G. Del Priore S.r.l., è stata fondata nel 1955 da Angelo Del Priore, è una storica concessionaria auto con sede principale a Salerno, punto di riferimento in Campania per i marchi Audi, Porsche, SEAT, CUPRA e Skoda. Con oltre 70 anni di esperienza, l'azienda si è evoluta da realtà locale a polo automobilistico interregionale. La G. Del Priore è presente con due sedi a Salerno, una a Napoli, una a Pozzuoli (NA) ed una a Potenza

L'attività di tale azienda si articola nel settore del commercio di autoveicoli, ed è concessionaria auto Audi, SEAT, CUPRA, SKODA e Porsche con un'offerta integrata B2B e B2C di servizi legati al mondo automotive

### **Il modello di governance di G.Del Priore SRL**

La Del Priore Srl ha adottato il sistema di governance monocratico (Amministratore Unico) ed il Revisore unico di nomina assembleare. Le ragioni della scelta di questo modello di governance risiedono nella considerazione che lo stesso è idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

Il sistema di corporate governance è articolato come di seguito descritto.

L'Assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

L'Amministratore Unico dispone dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nessuno escluso, eccezion fatta per quelle attribuzioni che la legge e lo statuto espressamente riservano all'assemblea.

Il Revisore Unico ha il compito di verificare:

- l'osservanza della Legge e dello Statuto;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Al Revisore Unico è atteso affidato l'incarico di revisione e controllo legale dei conti.

#### Mission

La Del Priore srl ha come *mission* il perseguimento degli obiettivi di business definiti dall'Amministratore Unico, nel rispetto dei seguenti principi generali:  
eccellente servizio alla clientela — ossia fornire un servizio di alta qualità e completo, in grado di coprire tutti gli aspetti delle attività promozionali, in modo da consentire ai propri clienti di perseguire l'obiettivo di incrementare le proprie vendite;  
crescita e gratificazione professionale del personale aziendale;  
rispetto della normativa e condotta dei dipendenti, e dell'azienda nel suo complesso, ispirata all'integrità e alla trasparenza.

#### Le finalità del presente Modello

Il presente Modello tiene conto della realtà imprenditoriale di G. Del Priore srl e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione e informazione dei Soggetti Apicali, dei dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori, i consulenti, i submandatari, le controparti contrattuali e terzi in genere (d'ora innanzi, per brevità, i "Terzi" e, cumulativamente con i Soggetti Apicali e con i dipendenti, i "Destinatari"). Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira Del Priore srl nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è stato predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, e si propone come finalità quelle di:

- a) predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- b) rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- c) informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- d) confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono

sempre e comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società, anche qualora la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio.

### Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. E' infatti imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. In altre parole, al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

Fermo restando quanto sopra e tenuto conto di quanto stabilito nelle Linee Guida di Confindustria, la valutazione sulla natura di rischio accettabile deve altresì basarsi sull'analisi comparata dei costi e dei relativi benefici.

### La costruzione del Modello e la sua adozione

Con riferimento all'esigenze individuate dal legislatore nel decreto e sviluppate da Confindustria, i punti fondamentali sviluppati dall'Amministratore Unico nella definizione del modello possono essere così brevemente riassunti:

- Analisi di una mappa dettagliata delle attività aziendali sensibili ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. In altre parole sono state individuate le aree od i processi di possibili rischi nella attività aziendale in relazione a reati-presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/2001 (Risk Management);
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali sensibili;
- Creazione di regole etico-comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale. È stato, pertanto scritto un sistema normativa - composto dal Codice Etico della Società — che fissa le linee di orientamento generali, finalizzate a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori "a rischio";
- verifica dell'adeguata proceduralizzazione dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili al fine di:

- definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione; garantire, ove necessario, l'oggettivazione dei processi aziendali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- garantire un sistema di deleghe di distribuzione dei poteri aziendali, che assicuri una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità ed una altrettanto chiara rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- garantire la definizione di strutture organizzative capaci di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, assicurando una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione e separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa apicale siano realmente attuati, individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- l'identificazione dell'Organismo di vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- la definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Il presente Modello è stato adottato dall'Amministratore Unico della Società, al quale è altresì attribuito il compito di integrarlo e aggiornarlo per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura aziendale.

#### La struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da alcune "Parti Speciali". La "Parte Generale" illustra i contenuti del D. Lgs. 231/2001, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso.

Le "Parti Speciali" sono dedicate alle specifiche tipologie di reato e in particolare:

- + Parte Speciale A: Delitti contro l'industria e il commercio;
- + Parte Speciale B: Reati Societari;
- + Parte Speciale C: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- + Parte Speciale D: Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza illecita.
- + Parte speciale E: Reati transnazionali, Impieghi di cittadini di Paesi Terzi, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
- + Questionario su verifica attività produttive
- + Analisi dei rischi

Per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. 231/01) e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs. 231/01) si fa rimando a quanto riportato nella Parte Speciale D "Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza illecita".

Tale soluzione è apparsa la più idonea, in termini organizzativi, dal momento che i punti di controllo previsti ed adottati dalla Società per prevenire il rischio di coinvolgimento nelle fattispecie previste e puniti dall'art. 25 *octies* risultano altresì funzionali alla prevenzione dei diversi rischi reato contemplati negli articoli precedentemente citati e ciò in linea con quanto previsto dalle Linee guida delle diverse Associazioni di categoria chiamate ad esprimersi sul tema.

Inoltre, si sottolinea che, pur non essendo stata predisposta una Parte Speciale per i reati inerenti la Salute e la Sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01), la Società ha comunque adottato tutti i controlli previsti dalla normativa che regola nello specifico la materia: la formalizzazione dei documenti attestanti l'esistenza di presidi di controllo adeguati a garantire la *compliance* avverso le disposizioni attualmente vigenti sulla *sicurezza sul lavoro* (cfr D. Lgs. 81/2008). In ogni caso, per le sanzioni applicabili si rimanda al paragrafo 7 e a quanto previsto dallo statuto dei lavoratori.

Obiettivo di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure aziendali previste dal Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, e individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ciascuna Parte Speciale, sono indicati:

1. le aree "a rischio reato" e le relative attività sensibili;
2. le eventuali aree "strumentali" e le relative aree a rischio;
3. le direzioni e/o le funzioni aziendali che operano all'interno di ciascuna area a rischio o strumentale;
4. i principali controlli in essere sulle singole aree a rischio reato;
5. i reati che possono essere astrattamente commessi e le connesse potenziali modalità di realizzazione;

6. i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
7. gli obblighi spettanti all'Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento dei propri compiti.

Le Parti Speciali sono state introdotte nel Modello tenendo conto dell'attuale struttura di Del Priore srl, delle attività attualmente svolte dalla Società stessa, nonché della tipologia dei reati attualmente inclusi nel Decreto. Pertanto, la Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai reati già considerati nelle Parti Speciali, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il D. Lgs. 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove Parti Speciali.

Sulla base dei risultati del Risk Assessment, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato sono state valutate come non rilevanti in ragione dei servizi offerti dalla società, seppur astrattamente applicabili alla stessa:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.24 — 25), i reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. La g. Del priore srl., in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento al presente reato; La falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- I delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), in quanto gli stessi, tipicamente, assumono rilevanza in aziende operanti nel settore editoriale, audiovisivo, del commercio elettronico e turistico, e quindi in attività del tutto estranee al business della G. Del Priore
- Gli abusi di mercato (art. 25 sexies), in quanto gli stessi assumono rilevanza esclusivamente in società quotate, in rapporto di controllo con società quotate e/o aziende che emettono e gestiscono strumenti finanziari quotati;
- I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies), in quanto gli stessi, tipicamente, assumono rilevanza in aziende che esercitano in forma imprenditoriale la commercializzazione e distribuzione di opere dell'ingegno o parti di esse, e quindi in attività del tutto estranee al business della G. Del Priore.

#### [I documenti connessi al Modello](#)

Il Modello è integrato dai principi e disposizioni contenuti nei documenti aziendali, dall'insieme dei processi, procedure e sistemi.

A tal proposito, ai fini del presente Modello, si richiamano espressamente e integralmente tutti gli strumenti già operanti in G.Del Priore srl. e tutti gli altri regolamenti e



normative, in base ai quali G. Del Priore srl ha attuato un sistema di processi, policies, procedure, circolari, e norme di comportamento. Tali strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

In particolare, formano parte integrante e sostanziale del presente Modello i seguenti elementi:

- struttura organizzativa volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti - prevedendo, per quanto possibile, una segregazione delle funzioni o, in alternativa, dei controlli compensativi - nonché a controllare la correttezza dei comportamenti;
- procedure aziendali e controlli interni tesi a garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare decisioni nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, ivi incluse quelle relative alla corretta gestione delle risorse finanziarie;
- sistema di deleghe e poteri decisionali coerenti con le responsabilità assegnate al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- Codice etico, già predisposto dall' Amministratore in data 25/02/2025, aggiornato a partire dal 1 Gennaio 2026 in base alle vigenti norme a cui integralmente il presente documento cui si rinvia.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

## **L'Organismo di Vigilanza**

### **Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina**

In base a quanto previsto dal Decreto (art. 6, comma 1), il soggetto giuridico non risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone fisiche che rivestano il ruolo di cui all'art. 5 del Decreto stesso (Soggetti Apicali e Soggetto Sottoposti) se, tra le altre cose, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di assicurarne l'aggiornamento, a un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Spetta all'Organo amministrativo determinare la composizione, durata in carica, i poteri e i compiti dell'Organismo di Vigilanza (in seguito anche "OdV"), in ossequio a quanto previsto dalla normativa di riferimento, nonché definire i requisiti di eleggibilità.

Al momento della nomina, l'Organo Amministrativo ne stabilisce il relativo compenso.

La Società potrà optare per una composizione dell'OdV di uno o tre membri, al momento G. Del Priore srl in fase di aggiornamento per quanto attiene alla 231 decide di partire con un organismo monocratico. La scelta della composizione monocratica garantisce la presenza di adeguata professionalità nello stesso organismo, di modo che possano essere adeguatamente rappresentate sia competenze legali, che amministrative e in materia di Sistema di Controllo Interno. Nel caso dell'OdV composto da un componente la Società opta per i

medesimi motivi di autonomia, indipendenza e professionalità dell'organismo per una partecipazione di soggetti esterni.

#### Cessazione dalla carica

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV viene ricostituito. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca. L'Organismo di Vigilanza che rinuncia all'incarico è tenuto a darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo affinché si provveda alla sua tempestiva sostituzione, entro e non oltre 30 giorni dalla manifestazione di volontà della rinuncia.

L'OdV decade dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso di condanna per i reati previsti dal Decreto e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

Il componente dell'OdV può essere revocato per giusta causa dall'Organo Amministrativo, sentito il Collegio Sindacale/Revisore. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso d'inosservanza degli obblighi previsti a carico dell'OdV stesso, di esistenza di un insanabile conflitto d'interesse, d'impossibilità di effettuazione delle attività, ecc.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca, l'Organo Amministrativo provvederà alla sostituzione del membro dell'Organismo di Vigilanza cessato dalla carica, sentito il Collegio Sindacale/Revisore.

L'Organo Amministrativo, sentito il Collegio Sindacale/Revisore, può decidere per la revoca dell'Organismo di Vigilanza.

#### Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, sono disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento dell'OdV
- la durata dell'incarico (annuale con possibilità di rinnovo);
- la frequenza delle riunioni (trimestrale);
- i poteri di revoca.



### Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In ossequio a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/01, l'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.<sup>2</sup>

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di G. Del Priore srl risponde, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e dalle Linee Guida di Confindustria, ai requisiti di:

- **autonomia ed indipendenza**, in quanto:

- + le attività di controllo poste in essere dall'OdV non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni della Società;
- + l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici, ossia all'Organo Amministrativo, con la possibilità di riferire direttamente ai Soci e ai Sindaci;
- + allo stesso non sono attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
- + è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
- + le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;
- + professionalità, in quanto le professionalità dell'OdV consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche, in particolare di tipo penalistico; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni dell'Ente e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;
- + continuità di azione: in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello ed è provvisto di un adeguato budget dedicato allo svolgimento delle proprie attività;
- + onorabilità e assenza di conflitti di interessi, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

L'Organo Amministrativo valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è composto da uno, esperto in materia legale, di controllo interno e di organizzazione aziendale, di sicurezza informatica e trattamento dei dati personali.

## Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'OdV è tenuto a:

- ❖ vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e ed il modello istituito;
- ❖ verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- ❖ verificare la corretta alimentazione dei dati dalla società verso l'ODV<sup>12</sup>
- ❖ verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello<sup>13</sup>;
  - curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso:
    - o richieste di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di dare concreta attuazione nel tessuto aziendale e, nei casi più rilevanti, al Consiglio di Amministrazione;
    - o follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle modifiche proposte e apportate al Modello.

In particolare, tra le funzioni dell'OdV rientrano quelle di:

- monitorare e, con la collaborazione delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché predisporre la documentazione necessaria alla sua concreta attuazione, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti
  - monitorare la mappatura delle aree di attività a rischio, e richiedere che, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte, questa sia tenuta aggiornata;
  - verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
  - verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del D. Lgs. 231/01;
  - verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio,
- verifiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
  - espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni

---

<sup>12</sup> In mancanza di una corretta gestione di alimentazione l'ODV si riserva il diritto di sospendere le proprie attività

<sup>13</sup> Il mantenimento è da intendersi per tutta la durata dell' ODV e comunque è da rivedere ad ogni sua modifica e/o aggiornamento sia dei flussi sia dei reati.

del Modello;

- ricevere le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre G. Del Priore srl a rischio di reato;
- verificare che quanto previsto nelle Parti Speciali del Modello in relazione alle tipologie di reati, risponda in modo adeguato al D. Lgs. 231/01;
- raccogliere, elaborare e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure e alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta e gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce;
- fornire raccomandazioni alle funzioni responsabili per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se del caso, per la modifica delle procedure e misure già applicate;
- formulare proposte di adeguamento e di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo all'Organo Amministrativo, con particolare riguardo alle modifiche e integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, e/o significative variazioni dell'assetto interno di G. Del Priore srl, e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale, e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità;
- segnalare all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo a G. Del Priore srl ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/01;
- monitorare le norme di legge rilevanti ai fini dell'effettività e adeguatezza del Modello in relazione all'attività aziendale.
- L'OdV è tenuto a riportare i risultati della propria attività all'Organo Amministrativo.
- L'OdV deve predisporre per l'organo dirigente una relazione informativa, su base almeno semestrale, sull'attività di vigilanza svolta, sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello di G. Del Priore srl; tale relazione dovrà inoltre essere trasmessa al Collegio Sindacale/Revisore.

#### Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di poter svolgere al meglio le proprie funzioni, (Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza), si specifica che l'OdV può, oltre a quanto precedentemente descritto:

- ❖ accedere a tutta la documentazione rilevante al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e richiedere a chi di competenza le informazioni rilevanti allo stesso fine;
- ❖ effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle aree a rischio, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti.

Inoltre, le attività dell'OdV sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico dell'Organo Amministrativo

sull'adeguatezza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque l'Organo Amministrativo responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza che gli sono attribuite, l'OdV dispone di adeguate risorse finanziarie e ha facoltà di avvalersi — sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità — dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire — con apposito regolamento — gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi e così via.

L'organismo dell'ODV, nel rispetto della propria autonomia, non è da ritenersi responsabile giuridicamente per i provvedimenti adottati in nome e per conto del soggetto giuridico, maturate dal confronto con gli organi amministrativi e dalla verifica della singola attività oggetto di provvedimento

#### Obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi d'informazione nei confronti di tale organismo, in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/01. Pertanto, l'OdV ha il libero accesso a tutte le funzioni di G. Del Priore srl senza necessità di alcun preventivo consenso, con lo scopo di acquisire ogni informazione, o dato necessario, opportuno, o utile, per lo svolgimento delle proprie funzioni, fermo restando il rispetto delle norme di legge in materia di trattamento dei dati personali.

Le funzioni aziendali interessate da attività a rischio reato sono tenute a trasmettere tempestivamente all'OdV le risultanze periodiche dell'attività di controllo, dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (come, ad esempio, *report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi), nonché le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'OdV tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, come, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- alle decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate, da cui emergono, o

possono emergere, comportamenti non conformi alle norme di cui al D. Lgs. 231/01 e che incidono sull'osservanza del Modello;

- all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari svolti e alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle commesse attribuite dagli Enti Pubblici, o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità o interesse, con dei prospetti riepilogativi degli incarichi acquisiti a seguito di gare o trattativa privata.
- Ulteriori obblighi informativi sono previsti nelle Parti Speciali del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'OdV il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche e integrazioni delle informazioni da fornirsi.
- Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di G. Del Priore srl, che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società, o a pratiche non in linea con le norme di comportamento, sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV. Tali segnalazioni potranno essere trasmesse, anche in forma anonima, tramite whistleblowing o posta elettronica al seguente indirizzo: [amministrazione@pec.delpriore.it](mailto:amministrazione@pec.delpriore.it) In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo d'informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
- L'Organismo di Vigilanza garantisce la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo a indebite forme di ritorsione nei loro confronti.
- Le informazioni fornite all'OdV hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'organismo stesso, e non impongono una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

## **Formazione dei destinatari dei Modelli e diffusione dello stesso nel contesto aziendale**

Al fine di assicurare la più completa e ampia diffusione del Modello e degli strumenti adottati da G. Del Priore srl, i documenti sono resi disponibili al personale dipendente sia tramite strumenti informatici di dotazione dell'azienda, sia tramite strumenti cartacei. A tutti i collaboratori viene altresì comunicata l'adozione del Modello, nonché fornite tutte le ulteriori informazioni su tali documenti. Tutti i dipendenti di G. Del Priore srl sono tenuti a conoscere il contenuto del Modello (nonché delle relative procedure), ad osservarli e a contribuire alla loro efficace attuazione. Adeguata comunicazione viene fornita su tutto quanto possa contribuire alla trasparenza dell'attività aziendale (dalle norme di comportamento ai poteri autorizzati, all'organigramma aziendale, alle procedure, ai flussi informativi ecc.). Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata, nonché periodicamente ripetuta. Per i Terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, il documento di sintesi dello stesso è esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, nonché reso disponibile sul sito internet della Società. L'attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti, prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione periodico, in conformità a un piano definito, anche con l'ausilio dell'OdV<sup>14</sup>, coadiuvato e in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, a fondamento del Modello. Le attività di formazione sono differenziate in funzione del ruolo e della responsabilità delle risorse interessate, prevedendo una formazione con un più elevato grado di approfondimento per i soggetti c.d. "Apicali" nonché per quanti operano nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative prevedono una parte relativa al D. Lgs. 231/01 e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società ed esimente), e una parte specifica sul Modello adottato dalla Società (Principi di riferimento per l'adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, Parte Generale e Parte Speciale del Modello). L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali G. Del Priore srl intrattiene rapporti, tra cui i fornitori, i partners, i collaboratori, i distributori, i consulenti, ecc. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabile), al rispetto dei principi contenuti nel Modello risulta da idonea documentazione, quale — ad esempio — dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello o specifiche clausole contrattuali. Idonea documentazione viene altresì predisposta in relazione agli incontri di informazione, formazione e aggiornamento. G. Del Priore srl non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

---

<sup>14</sup> La formazione è da erogarsi almeno una volta all'anno e comunque va dato risalto ad eventuali aggiornamenti in materia



## **Sistema sanzionatorio per mancata osservanza del presente modello e delle norme-disposizioni richiamate**

La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello, e nelle relative Procedure, è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/01, prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni descritte prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello e dalle relative Procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia, e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D. Lgs. 231/01

Ciò avviene anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione e dell'irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

I principi di tempestività e immediatezza della contestazione, impongono l'irrogazione della sanzione prescindendo dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale.

### **Rapporti con altri soggetti**

Nell'eventualità in cui qualsiasi terzo con cui la Società venga in contatto (indipendentemente dalla natura parasubordinata o autonoma del rapporto) violi le norme e le disposizioni previste dal Modello e dalle relative Procedure, troveranno applicazione le sanzioni di natura contrattuale previste dal presente Sistema Sanzionatorio al paragrafo 7. del Codice etico, i cui principi generali devono ritenersi a ogni effetto di legge e contratto parte integrante degli accordi contrattuali sottoscritti con i soggetti interessati.

### **Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio**

Costituisce una "Violazione" qualsiasi inadempimento del Modello e delle relative Procedure.

### **Sanzioni**

#### **Lavoratori subordinati**

In conformità alla legislazione applicabile, G. Del Priore srl informa i propri dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello, mediante le attività di informazione e formazione precedentemente descritte.

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, dei principi e delle regole contenuti nel Modello, predisposti dalla Società al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto, costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni, e con l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato all'interno dell'azienda, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori infra trascritti.

Il presente sistema disciplinare è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già

codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede infatti una varietà di sanzioni in grado di modulare, sulla base della gravità dell'infrazione, la sanzione da comminare.

Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato:

1. la mancata osservanza dei principi etici definiti dalla Società;
2. il mancato rispetto delle norme, regole e procedure;
3. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa, necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme e alle procedure di cui al Modello;
4. la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra;
5. l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione, opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Le suddette infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;
- licenziamento.

Le sanzioni saranno comminate avuto riguardo della gravità delle infrazioni: in considerazione dell'estrema importanza dei principi di trasparenza e tracciabilità, nonché della rilevanza delle attività di monitoraggio e controllo, la Società sarà portata ad applicare i provvedimenti di maggiore impatto nei confronti di quelle infrazioni che per loro stessa natura infrangono i principi stessi su cui si fonda il presente Modello.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità dei comportamenti o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare.

## Dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte dei dirigenti, G. Del Priore srl provvede a irrogare le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega la Società al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere



comporteranno soprattutto provvedimenti espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.

### Amministratori

Nel caso in cui riscontri una Violazione, ovvero un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di uno o più degli Amministratori della Società, l'OdV informerà senza indugio l'Organo Amministrativo e/o il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, l'Organo Amministrativo o il Collegio sindacale, sulla base delle disposizioni di legge e di statuto, dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

### Sindaci

Nel caso in cui venga commessa una Violazione prevista dal precedente paragrafo 7.2, ovvero si verifichi un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'OdV informa l'Organo Amministrativo e lo stesso provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

### Terzi

Nel caso in cui venga commessa una Violazione ovvero si verifichi un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo da parte di Terzi, L'Organo Amministrativo della Società, in linea con disposizioni previste dallo statuto dei lavoratori, a seconda della gravità della violazione:

- (i) richiederà formalmente i responsabili delle condotte al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal contratto; o
- (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa, ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

### **Registro delle violazioni e delle sanzioni**

La Società ha istituito uno specifico registro nel quale vengono segnalate le violazioni e le elusioni fraudolente delle regole con indicazione dei relativi responsabili e delle sanzioni adottate nei loro confronti.